

## REGOLAMENTO DI GESTIONE

---

DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI  
TIPO APERTO PROMOSSO DA FONDI ALLEANZA S.G.R.p.A.  
E GESTITO DA GENERALI S.G.R. S.p.A.



FONDO  
**ALLEANZA**  
OBBLIGAZIONARIO

**FONDI ALLEANZA** S.G.R.p.A.

## REGOLAMENTO SEMPLIFICATO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento dei Fondi. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

### PARTE A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI FONDI

<b>Denominazione, tipologia e durata dei Fondi</b>	Fondo comune aperto armonizzato denominato: Alleanza Obbligazionario  La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dei consigli di amministrazione della S.G.R. di Promozione e della S.G.R di Gestione, da assumersi almeno due anni prima della scadenza.
<b>Società di Gestione del Risparmio Promotrice</b>	Fondi Alleanza - Società di Gestione del Risparmio per Azioni, in forma abbreviata Fondi Alleanza S.G.R.p.A. (di seguito “SGR di Promozione”), autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta al n. 50 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 58/98.  E’ una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Viale L.Sturzo, 35.  Il sito internet della “SGR di Promozione” è: <a href="http://www.fondialleanza.com">www.fondialleanza.com</a>
<b>Società di Gestione del Risparmio Gestore</b>	Generali SGR S.p.A. (di seguito: “SGR di Gestione”), autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta al n. 75 dell’Albo delle Società di gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 58/98.  E’ una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments S.p.A , con sede legale in Trieste, Via Machiavelli, 4 e sede secondaria in Milano, Via Ugo Bassi, 6.  Il sito internet della “SGR di Gestione” è: <a href="http://www.generaliam.com">www.generaliam.com</a> .
<b>Banca Depositaria</b>	State Street Bank S.p.A. iscritta all’albo delle Banche al n. 5461, con sede legale in Milano, Via Col Moschin, 16.  Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte da State Street Bank S.p.A. per tramite dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato presso la sede di Via Nizza 280/1 – Palazzo Lingotto Torino.  Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte State Street Bank S.p.A per tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7. I sottoscrittori potranno chiedere che i certificati di partecipazione al Fondo vengano loro consegnati all’indirizzo sopra indicato o, in alternativa, chiederne l’inoltro - a proprio rischio e spese - al domicilio da questi indicato.  L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione presso la sede legale della Banca Depositaria.
<b>Periodicità di calcolo del valore della quota e</b>	Il calcolo del valore unitario della quota, in millesimi di euro, è

<b>fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b>	determinato, sotto la propria responsabilità, dalla Banca Depositaria, ogni giorno lavorativo in Italia ad esclusione del sabato e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento. Il valore così calcolato è pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
--	--

**Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento dei Fondi. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.**

## **PARTE B) – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

### **1.1 SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE**

1. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica di investimento adottata dal Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

- brevissimo	(0,5 – 1 anno)
- breve	(1 – 2 anni)
- medio breve	(3 anni)
- medio	(3 – 4 anni)
- medio lungo	(4 anni)
- lungo	(5 anni)
- molto lungo	(5 – 7 anni)
2. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide o in altri strumenti finanziari e, più in generale, la facoltà da parte della SGR di Gestione di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti. Con riguardo all'indirizzo degli investimenti, il patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'OCSE a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
3. La SGR di Gestione ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza allo scopo di:
  - coprire il rischio di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e il rischio di credito eventualmente presente nel portafoglio del Fondo;
  - realizzare una più efficiente gestione del portafoglio del Fondo;
  - cogliere opportunità di mercato con finalità di investimento nella misura massima del 20%L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.  
In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
4. E' un Fondo obbligazionario misto che mira alla crescita del capitale investito, con un orizzonte temporale dell'investimento medio lungo e con un livello di rischio medio.
5. Con l'osservanza della vigente normativa valutaria possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari espressi in Euro, quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti degli stati aderenti all'UEM (Unione europea Monetaria) e dei seguenti stati: Danimarca, Inghilterra, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.
6. Il Fondo può inoltre investire in titoli di emittenti dei sopra citati Paesi anche se quotati in mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico di Paesi diversi da quelli indicati al comma precedente. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli di cui all'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa.
7. Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico dei Paesi medesimi, sia in valori mobiliari non quotati, purchè in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti applicativi e nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.
8. La SGR di Gestione adotta uno stile di gestione attivo; sono pertanto possibili significativi scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al benchmark di riferimento. La politica di investimento si basa

sull'analisi delle possibili evoluzioni macroeconomiche, sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi d'interesse, nonché sul giudizio circa le qualità degli emittenti.

9. Nell'attuazione di tale politica d'investimento, la SGR di Gestione può realizzare, nell'interesse dei partecipanti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio in cui le azioni siano presenti per un valore massimo del 20% del portafoglio medesimo.

#### **Articolo 1.2 - Situazioni di conflitto di interesse**

1. Le SGR di Promozione e Gestione vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interesse, nonché per minimizzare i rischi nelle situazioni di conflitto d'interesse derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione di una pluralità di servizi di gestione individuale e collettiva. In tal senso esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.
2. Il patrimonio di ciascun Fondo può essere investito in parti di OICR gestiti dalla SGR di Gestione o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché si tratti di Fondi specializzati in un settore economico o geografico e purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigioni di gestione e di incentivo).

## **2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE**

Il Fondo è a distribuzione dei Proventi che vengono così ripartiti:

1. La SGR di Promozione, sulla base dei rendiconti al 30 aprile e 31 ottobre precedenti, distribuisce semestralmente a favore dei partecipanti almeno il 50% dei ricavi netti conseguiti dal Fondo nell'esercizio, intendendo per ricavi netti la somma algebrica dei proventi da investimento detratti gli interessi passivi, gli oneri per operazioni di pronti contro termine ed assimilati, i differenziali negativi su operazioni "futures", gli oneri di gestione e di funzionamento. Poiché non vengono considerati gli utili e le perdite da realizzo né plusvalenze e minusvalenze, i sopraccitati ricavi netti differiscono dall'utile/perdita netta del periodo considerato, e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a detta risultanza di periodo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore della quota.
2. La SGR di Promozione potrà inoltre procedere alla distribuzione dell'utile netto da realizzo su titoli, quale si rileva nel rendiconto del periodo. Anche in tale ipotesi, l'eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo del Fondo nel periodo preso in considerazione e pertanto potrebbe essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso, un rimborso parziale delle quote.
3. Il Consiglio di Amministrazione della SGR di Promozione può deliberare, sulla base del suo prudente apprezzamento, una distribuzione di proventi per un ammontare superiore all'incremento registrato dal valore unitario della quota nel periodo cui si riferisce il rendiconto semestrale. In tal caso i ricavi distribuiti rappresenteranno un rimborso parziale di capitale e dovrà essere indicata nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori apposita nota esplicativa.
4. Nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori verrà pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.
5. Il ricavo spettante a ciascuna quota, che potrebbe essere superiore all'incremento registrato nel valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce il rendiconto di gestione, sarà determinato dividendo l'ammontare posto in distribuzione per il numero delle quote in circolazione al giorno precedente la data di approvazione del rendiconto. Il giorno di approvazione del rendiconto rappresenta anche il giorno di "stacco cedola" e la distribuzione deliberata avrà effetto sul valore della

quota calcolata nello stesso giorno, su prezzi e quantità del giorno precedente e che, pertanto, sarà un valore “ex cedola”. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei ricavi sono quelli esistenti il giorno precedente quello di quotazione ex-cedola. La distribuzione dei ricavi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

6. Entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre la SGR di Promozione provvede alla distribuzione dei ricavi di cui ai precedenti commi, conseguiti nei semestri chiusi il 30 aprile e 31 ottobre precedenti.
7. L'importo complessivo dei ricavi distribuibili, l'ammontare spettante ad ogni quota, la parte distribuita che, eccedendo il risultato effettivo del Fondo, rappresenta un rimborso parziale del valore delle quote, nonché la data di distribuzione, vengono indicati nella relazione di accompagnamento al rendiconto semestrale, redatta dai Consigli di Amministrazione delle SGR di Promozione e Gestione, e pubblicati sul quotidiano indicato nella parte “A” del presente Regolamento.
8. La distribuzione dei ricavi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante il giorno precedente la data di approvazione del rendiconto. La relativa richiesta, che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del rendiconto semestrale sul quotidiano indicato nella parte “A” del presente Regolamento, dovrà essere corredata dalla cedola di pagamento annessa a ciascun certificato, qualora quest'ultimo non sia custodito in deposito amministrato presso la Banca Depositaria.
9. I ricavi, arrotondati per eccesso al centesimo di Euro, sono corrisposti in numerario, a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile emesso all'ordine del sottoscrittore ovvero a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato dal sottoscrittore ed intestato allo stesso; gli importi derivanti dal pagamento dei proventi vengono corrisposti in Euro. Le eventuali frazioni di ricavi non corrisposti vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.
10. I ricavi possono essere distribuiti anche mediante assegnazione di quote di partecipazione al Fondo, esenti dalla commissione di cui al successivo art. 3.2. In tal caso il partecipante, se non già comunicato all'atto della sottoscrizione - su richiesta scritta e corredata dall'eventuale cedola posta in pagamento da inoltrare alla SGR di Promozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima della data di chiusura del semestre cui i ricavi si riferiscono - deve dare istruzione per l'assegnazione delle quote nonché per l'eventuale emissione di un certificato rappresentativo delle stesse, corrispondendo alla SGR di Promozione le relative spese di cui al successivo art. 3.2.
11. La SGR di Promozione riterrà l'istruzione di cui al comma precedente valida anche per le successive distribuzioni salvo richiesta scritta contraria.
12. La SGR di Promozione si riserva la facoltà, dandone comunicazione ai partecipanti interessati, di distribuire i ricavi mediante assegnazione di quote, in esenzione dalle commissioni di cui al successivo art. 3.2 a quei sottoscrittori cui, in riferimento al numero di quote possedute, spetterebbe un ricavo di entità inferiore a Euro 50.
13. Il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota del giorno di distribuzione dei ricavi, ovvero al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
14. Di tale investimento la SGR di promozione dà conferma scritta al partecipante.
15. I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali ricavi si prescrivono a favore della SGR di promozione.
16. L'unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle parti che viene determinato in millesimi di euro.

### **3. REGIME DELLE SPESE**

#### **Articolo 3.1- Spese a carico del fondo**

1. Le spese a carico del fondo sono:
  - a) la provvigione mensile di gestione dovuta alla SGR di Promozione ed alle SGR di Gestione. Tale commissione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo del precedente giorno di calcolo della quota e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno lavorativo del mese successivo.

La commissione è fissata nella seguente misura:

<b>FONDO</b>	<b>Provvigione di gestione (su base annua)</b>
Fondo Alleanza Obbligazionario	1,20%

- b) l'eventuale provvigione di incentivo a favore delle SGR di Promozione e di Gestione viene calcolata come segue (per brevità, nel testo seguente, il giorno di calcolo della quota viene definito "giorno"): la SGR di Promozione verifica, a partire dal primo giorno di ogni anno solare l'andamento, in termini percentuali del valore della quota, calcolata al lordo degli oneri fiscali e dell'indice di riferimento riportato nella successiva tabella, entrambi riferiti al terzo giorno precedente la verifica, rispetto agli analoghi valori registrati nel terzultimo giorno dell'anno precedente. Qualora l'analisi ponga in evidenza nel periodo di riferimento, una variazione del valore della quota del fondo e tale variazione risulti superiore alla variazione fatta registrare nello stesso periodo dall'indice di riferimento, è applicabile una provvigione di incentivo in misura pari al 25% della differenza tra la variazione del valore della quota e la variazione dell'indice. La percentuale così determinata non può comunque eccedere la percentuale annua prevista per la commissione di gestione applicabile al fondo e viene applicata giornalmente al minore tra il valore netto del fondo del giorno precedente e quello corrispondente alla media dei valori netti giornalieri del fondo calcolata nel periodo di riferimento e quotidianamente imputata al fondo. Le differenze positive sono compensate con quelle negative. La provvigione è prelevata dalla SGR di Promozione con valuta pari all'ultimo giorno di ogni anno solare. L'indice viene pubblicato sui principali quotidiani economici ovvero reso pubblico tramite supporti telematici ad ampia diffusione. Il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento dell'indice nonché la sua composizione vengono riportati nel rendiconto del fondo.

<b>Fondo</b>	<b>Benchmark</b>
Fondo Alleanza Obbligazionario	10% Dow Jones Eurostoxx 90% MTS tasso fisso generale

- c) gli oneri dovuti alla Banca Depositaria, fatta eccezione per il calcolo del valore unitario della quota, calcolati giornalmente e prelevati trimestralmente dalle disponibilità del Fondo, per l'incarico svolto, nella misura massima pari a 0,095% annui (esente da IVA), per il regolamento delle operazioni su titoli, controlli ed emissione certificati; nonché una commissione annua dello 0,005% (soggetto ad IVA) per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari;
- d) il compenso dovuto dal Fondo alla Banca Depositaria per il calcolo del valore unitario della quota, è pari a 0,0115% sul patrimonio netto per anno;
- e) i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es. costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- f) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (es. gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo), purchè tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- g) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- h) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- i) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (es. le spese di istruttoria);
- j) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- k) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- l) il contributo di vigilanza che la SGR di Promozione è tenuta a versare annualmente alla Consob per i fondi.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR di Promozione con prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

### Articolo 3.2 - Spese a carico dei singoli partecipanti

All'atto della sottoscrizione di quote del Fondo in unica soluzione, il sottoscrittore deve scegliere per una delle due opzioni di seguito riportate.

Non è consentita la modifica dell'opzione scelta per il periodo di permanenza nel Fondo per ogni singola sottoscrizione.

#### COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE - OPZIONE "A"

La SGR di Promozione all'atto della sottoscrizione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione sul versamento lordo nella misura massima dell'1,5%. La commissione di sottoscrizione dipenderà dalla classe di investimento potenziale dichiarata dal cliente all'atto dell'investimento, concordata col soggetto collocatore.

Successivamente alla sottoscrizione, la SGR di Promozione potrà variare la classe di investimento potenziale indicata dal cliente. Tale nuova classe potrà essere utilizzata e preventivamente resa nota allo stesso in occasione delle operazioni successive. La tabella seguente evidenzia le commissioni che verranno applicate in funzione delle classi di investimento potenziale complessivo:

Fondo	Classe 1: fino ad € 50.000	Classe 2: oltre € 50.000 fino ad € 250.000	Classe 3: oltre € 250.000 fino ad € 500.000	Classe 4: oltre € 500.000 fino ad € 1.000.000	Classe 5: oltre € 1.000.000
Alleanza Obbligazionario	1,5%	1,125%	0,75%	0,375%	0%

E' cura dell'investitore indicare nell'apposito spazio previsto sul modulo di sottoscrizione e/o versamento successivo la classe di patrimonio potenziale che intende raggiungere.

#### COMMISSIONI DI RIMBORSO - OPZIONE "B"

Nessuna commissione di sottoscrizione è dovuta dai partecipanti al Fondo.

La SGR di promozione ha diritto a trattenere una commissione di rimborso all'atto del disinvestimento da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare, così calcolata in funzione del periodo di permanenza delle quote medesime nel Fondo:

FONDI	Disinvestimento effettuato:	ALiquOTA %
Alleanza Obbligazionario	Entro 12 mesi	3,50 %
	Superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi	2,50 %
	Superiore a 24 mesi e fino a 36 mesi	1,50 %
	Oltre 36 mesi	0,00 %

- per periodo di permanenza delle quote nel Fondo si intende l'arco temporale intercorrente tra la data di regolamento dei corrispettivi e quella presa a riferimento per il rimborso delle quote medesime;
- ai fini della determinazione della eventuale commissione di rimborso, le quote rivenienti da ogni sottoscrizione sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni;
- a fronte di ogni richiesta di rimborso di quote sarà data priorità a quelle sottoscritte in epoca più remota.

La SGR di Promozione provvede a determinare il controvalore del rimborso ed a trattenere da tale importo l'ammontare delle eventuali relative commissioni di rimborso.

In caso di modifiche regolamentari la cui efficacia è sospesa per almeno 90 giorni successivi alla pubblicazione della stessa, nel periodo di sospensione, ai partecipanti è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso.

## COMMISSIONI DI PASSAGGIO TRA I FONDI

### “Opzione A”

In caso di passaggio tra fondi la SGR di Promozione ha diritto di trattenere sull'ammontare delle somme trasferite commissioni di switch pari all'1%. E' facoltà del soggetto incaricato del collocamento ridurre tali commissioni fino al 100% delle stesse.

### “Opzione B”

In caso di passaggio tra fondi la SGR di Promozione ha diritto di trattenere sull'ammontare delle somme trasferite commissioni di switch pari € 35. E' facoltà del soggetto incaricato del collocamento azzerare tale commissione.

## DIRITTI FISSI

La SGR di Promozione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore i seguenti diritti fissi:

Diritti fissi	Importo in Euro
Per operazione di versamento in unica soluzione o di rimborso effettuata con modalità automatiche ( bonifico bancario)	2,00
Per operazione di versamento in unica soluzione o di rimborso effettuata con modalità non automatiche	5,00
Versamento nell'ambito di un piano PAC, escluso il primo versamento	1,00
Passaggio tra fondi effettuato nell'ambito della stessa opzione con modalità automatiche (bonifico bancario)	4,00
Emissione certificato	25,00

Oltre ai diritti ed oneri riportati nella tabella di cui sopra, la SGR di Promozione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore quanto segue:

- le spese per le operazioni di addebito a mezzo R.I.D.;
- le spese connesse alle operazioni di spedizione del certificato rappresentativo di quote, o del mezzo di pagamento relativo al rimborso delle stesse.

Gli importi di cui sopra possono essere aggiornati con periodicità annuale, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, arrotondando l'importo aggiornato al più prossimo centinaio. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR di Promozione mediante avviso sul quotidiano di cui alla precedente Parte A) “*Scheda identificativa dei Fondi*” del presente Regolamento.

La SGR di Promozione impegna contrattualmente i soggetti incaricati del collocamento affinché gli stessi non pongano a carico dei partecipanti obblighi od oneri aggiuntivi a quelli previsti nel Regolamento con riguardo sia alle operazioni di sottoscrizione sia alle operazioni di rimborso.

## 4. PARTECIPAZIONE AL FONDO

### Articolo 4.1 - Sottoscrizione delle quote

1. Salvo quanto previsto al successivo articolo 1 della Parte C) “Modalità di funzionamento dei Fondi” del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.
2. La sottoscrizione delle quote, ovvero di frazioni di esse, avviene con le seguenti modalità, salvo quanto diversamente indicato nel successivo articolo 4.2 “Sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulazione”: versamento dell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la 1° sottoscrizione e versamento di € 500,00 (cinquecento/00) per le sottoscrizioni successive.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite:
  - compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR di Promozione ed indirizzato alla stessa contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali intestatari, dell'importo del versamento, al lordo di eventuali oneri, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti dei fondi;

- versamento del corrispettivo in Euro mediante:
  - a) assegno bancario/circolare non trasferibile, pagabile all'ordine di Fondi Alleanza S.G.R.p.A., rubrica Fondo Alleanza Obbligazionario;
  - b) bonifico bancario a favore di Fondi Alleanza S.G.R.p.A., rubrica Fondo Alleanza Obbligazionario;
  - c) nell'ambito dei Piani di Accumulo, di cui al successivo articolo 4.2, per i versamenti successivi al primo, oltre alle procedure citate alle lettere a) e b) può essere utilizzata apposita disposizione permanente di addebito (RID) data dal sottoscrittore a valere sul conto bancario dallo stesso indicato ed a beneficio di Fondi Alleanza S.G.R.p.A., rubrica Fondo Alleanza Obbligazionario, sul conto corrente intrattenuto dalla stessa presso la Banca Depositaria, con facoltà di revoca in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi a suo carico; copia di tale disposizione deve essere inviata a Fondi Alleanza S.G.R.p.A., allegata alla domanda di sottoscrizione del Fondo. Qualora detta disposizione venisse impartita successivamente all'invio della domanda di sottoscrizione, dovrà pervenire sempre a Fondi Alleanza S.G.R.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza della rata successiva. La decorrenza della RID è il primo giorno lavorativo del mese.

Nel caso di sottoscrizioni tramite i collocatori che hanno stipulato con la SGR di Promozione apposita convenzione, il versamento del corrispettivo potrà essere effettuato tramite assegno bancario/circolare non trasferibile o bonifico intestato a Fondi Alleanza S.G.R.p.A. In caso di contestuale sottoscrizione di più Fondi con un unico assegno, lo stesso dovrà essere di ammontare pari alla somma degli importi delle singole sottoscrizioni.

La sottoscrizione può essere effettuata tramite i soggetti incaricati del collocamento, per il tramite delle relative reti di promotori finanziari, o direttamente presso la sede della SGR di Promozione, in Milano, Viale Luigi Sturzo, 35.

La sottoscrizione delle quote del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (previo avviso di attivazione delle stesse da pubblicarsi sul quotidiano di cui alla precedente Parte A) "Scheda identificativa dei Fondi" del presente Regolamento) nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In questo caso il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario. Tale modalità sarà utilizzabile esclusivamente dai partecipanti che richiedano l'immissione delle quote da sottoscrivere nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria.

4. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente saranno accettati salvo buon fine.
5. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
6. A fronte della sottoscrizione iniziale, il sottoscrittore ha facoltà di effettuare ulteriori versamenti nei Fondi disciplinati dal presente Regolamento. Tali versamenti potranno essere effettuati anche dopo che siano intervenute modifiche al Regolamento comportanti per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, condizioni, commissioni e spese di sottoscrizione o di rimborso, ovvero che incidano sulla caratterizzazione del Fondo, purché le stesse siano state tempestivamente portate a conoscenza del sottoscrittore.
7. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata al sottoscrittore nel corso delle operazioni di sottoscrizione.
8. Il giorno di riferimento è quello in cui la SGR di Promozione ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o dell'avvenuto accredito del bonifico presso la Banca Depositaria, se posteriore, e sono decorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento, a condizione che sia un giorno lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. In questi casi il giorno di riferimento sarà il primo giorno lavorativo e di apertura delle Borse nazionali immediatamente successivo.

Si considerano ricevute nel giorno di riferimento le domande pervenute presso la Sede Amministrativa della SGR di Promozione all'indirizzo sopra indicato, entro le ore 13.00 di tale giorno, anche se trasmesse tramite flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento.

9. La SGR di Promozione si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro lo stesso giorno lavorativo. Da tale data decorrono i giorni di valuta. La SGR di Promozione impegna altresì i soggetti collocatori, a cui è stato conferito apposito mandato, a girare per l'incasso, o a negoziare gli assegni ricevuti effettuandone il versamento sul conto corrente rubricato al Fondo. L'operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

10. La SGR di Promozione impegna contrattualmente i soggetti incaricati del collocamento affinché gli stessi non pongano a carico dei partecipanti obblighi od oneri aggiuntivi a quelli previsti nel Regolamento con riguardo sia alle operazioni di sottoscrizione, sia alle operazioni di rimborso.
11. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della parte C) "Modalità di funzionamento dei Fondi" del presente Regolamento, la Banca Depositaria, su indicazione della SGR di Promozione, avvalora i certificati nel giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a disposizione degli aventi diritto.  
Gli aventi diritto possono provvedere al ritiro del certificato direttamente presso la Banca Depositaria, ovvero richiederne l'invio, a proprio rischio e spese (cfr. art. 3.2, parte B), presso una banca terza dagli stessi indicata, o al domicilio sempre da questi indicato.

#### **Articolo 4.2 - Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulazione**

1. L'investimento nel Fondo può essere ripartito lungo un arco temporale attraverso la formula dei "Piani di accumulazione" predeterminati dal sottoscrittore.
2. Essi prevedono durate predeterminate dal sottoscrittore pari ad una durata di 5-10-15-20 anni e versamenti unitari da effettuarsi con cadenze mensili, bimestrali o trimestrali, ad eccezione dei primi 6 versamenti per i piani con durata 5-10 anni, e dei primi 12 versamenti per i piani con durata 15-20 anni che dovranno essere corrisposti in unica soluzione.
3. Ogni singolo versamento dovrà essere multiplo di Euro 25,00 (venticinque/00) con un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00).
4. Detti Piani prevedono pertanto:
  - durata minima 60 mesi;
  - versamento minimo unitario: Euro 25,00 (venticinque/00) per rata mensile; Euro 50,00 (cinquanta/00) per rata bimestrale e Euro 75,00 (settantacinque/00) per rata trimestrale;
  - importo minimo complessivo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), PAC 5 anni.
5. L'apertura di un Piano deve essere richiesta con apposita domanda di sottoscrizione che conterrà, oltre a quanto previsto al precedente art. 4.1, il valore complessivo dell'investimento, il numero dei versamenti, l'importo unitario e la cadenza dei versamenti, la durata del piano, l'importo corrispondente a n. 6 -12 versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione.
6. Dagli importi versati dai sottoscrittori dei Piani di accumulazione dei Fondi, la SGR di Promozione ha diritto di prelevare le commissioni di sottoscrizione indicate nell'articolo 3.2 "spese a carico dei singoli partecipanti".
7. Dette commissioni sono calcolate sull'importo complessivo lordo del Piano predeterminato dal sottoscrittore e sono prelevate:
  - al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale con il limite massimo, in ogni caso, del 30% del versamento iniziale;
  - la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.Potranno essere concesse agevolazioni commissionali da parte del collocatore, fermo restando che le percentuali previste per le classi 4 e 5 non potranno trovare applicazione per piani di importo complessivo rispettivamente inferiori ad € 120.000, per la classe 4, ed € 240.000, per la classe 5.
8. Il sottoscrittore può, in occasione delle scadenze prescelte, effettuare uno o più versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
9. È facoltà della SGR di Promozione accettare versamenti successivi per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli.
10. Per il versamento iniziale il sottoscrittore può avvalersi di una delle procedure di pagamento indicate nel precedente art. 4.1, comma 3, lettere a) e b); per i versamenti successivi, oltre a dette procedure, può essere utilizzata la procedura di cui alla lettera c).
11. La SGR di Promozione ha diritto di prelevare le imposte e tasse eventualmente dovute per il perfezionamento della domanda di sottoscrizione ed il diritto fisso di Euro 1,00 (uno/00) per ogni versamento, escluso il versamento iniziale.  
Il predetto importo potrà essere eventualmente aggiornato in base alle modalità previste all'art. 3.2.
12. I Piani di accumulazione risultano completati quando l'ammontare dei versamenti effettuati - al lordo dei rimborsi eventualmente richiesti - è pari all'importo prefissato dal Piano stesso.
13. Il sottoscrittore può decidere in qualsiasi momento, dandone contestuale comunicazione alla SGR di promozione, di sospendere o interrompere il Piano di Accumulazione sottoscritto senza alcun onere aggiuntivo a suo carico.
14. La SGR di Promozione invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza mensile.

### **Articolo 4.3 - Operazioni di passaggio tra Fondi**

1. A fronte del rimborso di quote del Fondo il partecipante ha la facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di un altro Fondo. In tal caso, si applicano le aliquote commissionali e/o le spese previste al precedente articolo 3.2.
2. L'operazione di reinvestimento in un Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo promosso dalla SGR di Promozione non richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto a condizione che il sottoscrittore abbia già aperta una posizione nel Fondo da sottoscrivere. In caso contrario sarà necessario sottoscrivere due moduli: un modulo di rimborso ed uno di sottoscrizione. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
3. La SGR di Promozione, verificata la disponibilità delle quote, effettua sia il rimborso, sia il contestuale reinvestimento con le seguenti modalità:
  - il valore di rimborso e di reinvestimento è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, inteso come tale il 1° giorno successivo alla ricezione presso la SGR di Promozione della richiesta del partecipante, purché tale giorno sia lavorativo in Italia, ad esclusione del sabato e dei giorni di chiusura delle Borse nazionali. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede Amministrativa della SGR di Promozione entro le ore 13.00, anche trasmesse tramite flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento;
  - l'annullamento delle quote oggetto di rimborso e la contestuale emissione delle quote sottoscritte avverrà il giorno di regolamento, inteso come tale il primo giorno di calcolo del valore della quota successivo a quello di riferimento.
4. Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 30 co. 6 del D.Lgs 58/98.
5. Dell'avvenuta operazione la SGR di Promozione invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

### **Articolo 5.1 - Rimborso di quote**

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 6 della successiva Parte C) "Modalità di funzionamento dei Fondi" del presente Regolamento, al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. Il rimborso è effettuato esclusivamente (i) al richiedente, che ne può chiedere il pagamento a mezzo bonifico od assegno bancario di traenza non trasferibile a suo ordine. Nel secondo caso le eventuali spese di spedizione trattenute dalla Banca Depositaria saranno a carico del partecipante; (ii) per conto del richiedente a società del gruppo di appartenenza della SGR di Promozione o delle SGR di Gestione, qualora il rimborso sia finalizzato all'investimento per conto del richiedente stesso in un prodotto di detta società.

Convenzionalmente si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute alla sede Amministrativa della SGR Promozione entro le ore 13:00, anche trasmesse tramite flusso telematico dai soggetti incaricati del collocamento.

Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto al successivo articolo 2, comma 5 della Parte C) "Modalità di funzionamento dei Fondi" del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione le somme da liquidare al richiedente vengono trattenute presso la Banca Depositaria in un apposito conto vincolato, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

Il rimborso di quote del Fondo potrà avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (previo avviso di attivazione delle stesse da pubblicarsi sul quotidiano di cui alla precedente Parte A) "Scheda identificativa dei Fondi" del presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti ed esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria. In tal caso, il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario.

3. Ove le richieste di rimborso, dirette o per operazioni di passaggio tra Fondi, provenienti da un medesimo partecipante nel corso della stessa giornata lavorativa, risultino (a) di ammontare pari o

superiore al 10% del patrimonio netto del Fondo, ovvero (b) pervengano entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione (computando sia il giorno della sottoscrizione, sia il giorno della richiesta di rimborso), la SGR di Promozione si riserva la facoltà di determinare il valore del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i Partecipanti. In tali casi il valore del rimborso verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno – o ai giorni qualora l'operazione sia effettuata in modo frazionato – in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà comunque essere successivo al quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR di Promozione. Nel caso di più richieste la SGR di Promozione rispetta l'ordine di ricezione delle stesse. Al verificarsi di tali ipotesi, la SGR di Promozione comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.

### **Articolo 5.2 - Rimborsi programmati**

1. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote del Fondo, in un certificato cumulativo ai sensi del successivo articolo 2 della *Parte C) "Modalità di funzionamento dei Fondi"* del presente Regolamento, può impartire istruzioni alla SGR Promozione per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
  - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
  - il nome del Fondo al quale il piano di rimborso si riferisce;
  - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso che possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali;
  - l'ammontare da disinvestire al lordo dell'eventuale commissione di rimborso.
2. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni devono pervenire alla sede Amministrativa della SGR di Promozione direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori non oltre il 60° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e devono indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
3. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente - o immediatamente successivo nel caso di giorno festivo, di Borsa chiusa o di sabato - con la data prestabilita dal sottoscrittore e l'importo viene messo a disposizione del richiedente nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di valorizzazione e secondo le modalità dallo stesso indicate.
4. Qualora alla data individuata per la valorizzazione il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende inefficace e non verrà eseguita neppure in parte.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR di Promozione entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
6. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano.
7. Nei casi previsti ai precedenti commi 4 e 6, qualora il rimborso non venga eseguito per più di due volte consecutive, la SGR di Promozione ha facoltà di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato. Nel caso in cui eserciti la predetta facoltà, la SGR di Promozione invia tempestivamente al partecipante comunicazione della decisione di considerare revocata la disposizione di rimborso programmato.
8. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
9. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

### **Articolo 6 – Errori nel calcolo del valore unitario delle quote**

1. In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR di Promozione non porrà in essere le attività indicate

all'articolo 5, comma 4, della Parte C) "Modalità di funzionamento dei Fondi" del presente Regolamento.

## **Articolo 7 – Compiti e responsabilità della Società di Promozione e Gestione**

In relazione a quanto previsto i compiti della SGR di Promozione e della SGR di Gestione sono i seguenti:

### **Compiti e responsabilità della SGR di promozione**

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni normative nonché delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, alla funzione di promozione sono riservate le seguenti attività:
  - lo studio e la progettazione dei prodotti del risparmio gestito;
  - l'espletamento di tutte le procedure autorizzative relative ai Fondi;
  - la scelta delle modalità di commercializzazione dei Fondi e la tenuta dei rapporti con i collocatori;
  - le modifiche regolamentari;
  - la cura dei rapporti con i partecipanti, con particolare riferimento alle domande di sottoscrizione, passaggio tra Fondi e rimborso;
  - la ricezione delle richieste di emissione, conversione o annullamento di certificati rappresentativi di quote, per la trasmissione alla Banca depositaria delle relative istruzioni;
  - l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato;
  - il controllo della rispondenza delle politiche d'investimento dei Fondi con quelle fissate dal Regolamento;
  - la tenuta delle registrazioni contabili riferite ai partecipanti;
  - la tenuta della contabilità dei Fondi;
  - la predisposizione ed approvazione dei documenti contabili obbligatori (prospetto giornaliero, rendiconto della gestione, relazione semestrale);
  - la pubblicazione della quota;
  - la produzione e l'invio delle segnalazioni di Vigilanza alla Banca d'Italia;
  - l'esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico dei Fondi;
  - l'approvazione dei documenti contabili obbligatori;
  - la nomina della società incaricata di certificare la contabilità dei Fondi.
2. I partecipanti possono rivolgersi alla SGR di Promozione, direttamente o tramite i soggetti incaricati del collocamento, al fine di ottenere informazioni e chiedere chiarimenti.

### **Compiti e responsabilità della SGR di Gestione**

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni normative nonché delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, l'attività di gestione deve essere conforme alle caratteristiche del Fondo come definite ai sensi del presente Regolamento.
2. Sono riservate alla Società di gestione le seguenti attività:
  - lo studio e l'analisi dei mercati e degli emittenti;
  - la definizione delle strategie gestionali;
  - l'attuazione delle politiche di investimento;
  - l'operatività di front-office, mediante disposizioni degli ordini di investimento e disinvestimento relativi ai patrimoni dei Fondi;
  - l'attività di back office connessa alle attività di regolamento delle operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività di gestione;
  - l'esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione e dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza dei Fondi;
  - la verifica del rispetto degli obiettivi di investimento dei Fondi come definiti ai sensi del presente Regolamento e dei limiti posti dalle vigenti disposizioni normative;
  - la comunicazione di dati, notizie, documenti alla Consob, connessi all'esercizio dell'attività di gestione.
3. La definizione delle politiche di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR di Gestione la quale, può nominare, con funzioni esclusivamente consultive, uno o più esperti anche estranei

alla Società, di cui avvalersi nell'esercizio dell'attività sociale, ferma restando la propria responsabilità in ordine alle scelte adottate.

4. Il Consiglio di Amministrazione della SGR di Gestione ha altresì la facoltà di conferire deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specifiche ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non limitano la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società gestore, la quale esercita un controllo sulle operazioni effettuate dai soggetti delegati, ed hanno le seguenti caratteristiche:
- hanno durata determinata e sono revocabili con effetto immediato dalla SGR di Gestione;
  - hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedono che il delegato si attenga alle istruzioni impartite periodicamente ed a brevi intervalli di tempo dal delegante;
  - hanno carattere non esclusivo, consentendo alla SGR di Gestione di operare sugli stessi mercati e per gli stessi valori mobiliari per i quali è concessa la delega;
  - prevedono per il dettaglio l'obbligo di rendiconto giornaliero sulle operazioni effettuate, in modo tale da consentire la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
  - devono essere formulate in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla SGR di Gestione, alla SGR di Promozione e al delegato;
  - stabiliscono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca depositaria.

**Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento dei Fondi. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.**

## **PARTE C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI**

### **Articolo 1. Partecipazione al Fondo**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR di Promozione impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR di Promozione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR di Promozione provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR di Promozione ha ricevuto, entro l’orario indicato nella *Parte B) “Caratteristiche del prodotto”* del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro Fondo o comparto (switch) il Regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella *Parte B) “Caratteristiche del prodotto”*.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR di Promozione procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR di Promozione provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di Regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di Regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

## **Articolo 2. Quote e certificati di partecipazione**

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR di Promozione, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa* a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di Regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

## **Articolo 3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR di Gestione può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR di Gestione a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di Gestione di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

## **Articolo 4. Spese a carico della SGR di Promozione**

1. Sono a carico della SGR di Promozione tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

## **Articolo 5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR di Promozione invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR di Promozione sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR di Promozione provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR di Promozione:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR di Promozione può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR di Promozione. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR di Promozione – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa

### **Articolo 6. Rimborso delle quote**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR di Promozione il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR di Promozione direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR di Promozione ha predisposto moduli standard – contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR di Promozione impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR di Promozione. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR di Promozione entro l'orario indicato nella *Parte B) ("Caratteristiche del prodotto")* del presente Regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella *Parte B) "Caratteristiche del prodotto"* è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo /comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR di Promozione provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR di Promozione ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti.

Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

#### **Articolo 7. Modifiche del Regolamento**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione delle SGR di Promozione o di Gestione ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR di Promozione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

#### **Articolo 8. Liquidazione del Fondo**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR di Promozione;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR di Gestione all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dagli organi amministrativi della SGR di Promozione e di Gestione. Le stesse informano preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR di Promozione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la Società incaricata della revisione contabile delle SGR di Promozione e Gestione provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR di Promozione, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle

operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR di Promozione, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR di Promozione con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR di Promozione qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.